



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ALLEGATO

INFORMATIVA

Oggetto: Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022” e Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 “Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici”. Modificazioni in materia di contratti pubblici.

Il Capo I, Sezione VI, della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U. n. 32 del 06 agosto 2020, reca disposizioni modificative della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Tali disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. (**07 agosto 2020**).

Con legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U. n. 33 del 13 agosto 2020) sono state introdotte ulteriori modificazioni alla legge provinciale n. 2 del 2020. Tali ulteriori modificazioni sono entrate in vigore il **28 agosto 2020**.

Le modificazioni introdotte nella legge provinciale n. 2/2020 si sono rese necessarie per superare alcune criticità derivanti dall'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle leggi n. 2 e n. 3 del 2020 e sono coerenti con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che introduce misure a carattere emergenziale in materia di contratti pubblici, finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il decreto è in fase di conversione in legge e pertanto, in tale sede, le disposizioni cui la legge provinciale rinvia potrebbero essere oggetto di modifica.

Si ricorda che il Capo II della legge provinciale n. 2 del 2020 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”, in quanto normativa a carattere emergenziale, ha un'applicazione temporale limitata (ad oggi) al **31 luglio 2021**.

Si evidenzia inoltre che, al fine di garantire l'adeguamento alle disposizioni legislative da ultimo introdotte, con decreto del Presidente della Provincia del 13 agosto 2020, n. 11-24/Leg. sono state apportate modificazioni al decreto del Presidente 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. Le modificazioni sono entrate in vigore il **14 agosto 2020**.

Per chiarezza si precisa che le disposizioni o parti di esse oggetto di abrogazione sono indicate in barrato, mentre la nuova formulazione è indicata in grassetto.

Si precisa, infine, che il **Capo I del d.l. 16 luglio 2020, n. 76**, entrato in vigore il **17 luglio** scorso, relativo ai contratti pubblici, trova applicazione in quanto compatibile con l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. Le novità ivi contenute saranno

oggetto di approfondimento a seguito della conversione del decreto-legge in legge (entro il 15 settembre 2020).

* * *

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 2020, n. 2

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

Art. 2

Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea

~~1. Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, all'affidamento di incarichi tecnico professionali e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.~~

1. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, fermo restando quanto previsto da quest'articolo. Con regolamento possono essere definiti criteri e modalità per l'applicazione di questo comma.

1 bis. Nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, la Giunta provinciale definisce un elenco di lavori, servizi, forniture nonché di servizi di ingegneria e architettura, della Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici compresi nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, fermo restando quanto previsto da quest'articolo. Per ogni intervento individuato nell'elenco, la Giunta provinciale nomina il soggetto responsabile che, con propria determinazione motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

~~2. In ogni caso, anche in alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea utilizzando le procedure di affidamento previste dall'ordinamento vigente.~~

3. I lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione:

a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);

b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;

c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

4. omissis

5. Negli affidamenti di lavori pubblici l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare, in aggiunta a quelli previsti dal comma 3, se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente ~~a criteri di valutazione di natura discrezionale~~ **solo a criteri di valutazione di natura qualitativa** se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. ~~Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale.~~ Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

6. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

7. omissis

~~8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3.~~

8 bis. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito.

9. Quest'articolo, ~~ad eccezione del comma 1,~~ si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ~~ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.~~

La modifica in oggetto è stata introdotta con l'articolo 28 della legge provinciale n. 6 del 2020 e con l'articolo 29 della legge provinciale n. 8 del 2020.

L'articolo 2 reca disposizioni per gli **affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie europee.**

Ai sensi del comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare la **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per affidamenti di importo pari o superiore alla soglia europea se, per ragioni di estrema urgenza** derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, **non è possibile rispettare i termini previsti dalle procedure ordinarie anche abbreviate** (cfr. art. 7, co. 2 ter della l.p. 2/2020). Nel caso di ricorso a questa procedura, le amministrazioni aggiudicatrici operano **in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dallo stesso articolo 2 della l.p. 2/2020, dal regolamento attuativo e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto** (cfr. articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Si ricorda che la disciplina attuativa del comma 1 in commento è rinvenibile nel decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. ed in particolare, agli articoli 1 (per i lavori pubblici), 2 (per i servizi e le forniture), nonché all'articolo 4 e relativo Allegato B.

Il comma 1 bis prevede che la **Giunta provinciale** definisca un **elenco di opere pubbliche** rientranti nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica per le quali le amministrazioni aggiudicatrici operano **in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente statuito dallo stesso articolo 2 della l.p. 2/2020, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto** (cfr. articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Per ogni intervento individuato viene nominato un responsabile che valida e approva ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto.

In assenza dei presupposti definiti dal comma 1 e dal comma 1 bis, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante le **procedure ordinarie** previste dall'ordinamento vigente (procedura aperta o ristretta).

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione, il comma 3 prescrive che i **lavori** siano aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica sia valutata sulla base degli **elementi**, elencati nella disposizione, **da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare**. Si ricorda che la disciplina attuativa è contenuta nell'articolo 4 e nell'Allegato B del d.P.P 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.

Ai sensi del comma 5, negli affidamenti di **lavori pubblici**, l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare, **in aggiunta** a quelli previsti dal comma 3, se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. L'utilizzo di **criteri di natura qualitativa**, in aggiunta o in alternativa a criteri tabellari o di natura quantitativa, è consentito, dando adeguata **motivazione**, solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. L'utilizzo dell'espressione "criteri di natura qualitativa" in sostituzione dell'espressione "criteri di natura discrezionale" costituisce un mero chiarimento terminologico.

Ai sensi del comma 5 bis, negli affidamenti di **servizi e forniture** l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa cui ricorrere, siano essi di natura quantitativa o tabellare o qualitativa, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. **Resta ferma la possibilità, prevista al comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2**, di utilizzare motivatamente il criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo più basso per l'affidamento di forniture che presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Si ricorda che nel caso di ricorso ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare l'amministrazione **non** nomina la commissione tecnica.

Viene **abrogata** la previsione, contenuta nel comma 8, che autorizzava il regolamento di attuazione a stabilire criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche negli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia europea nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri tabellari di cui all'articolo 2, comma 3 della legge.

Il comma 8 bis stabilisce che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di **sei mesi** dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito.

Art. 3

~~Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea~~

Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea

01. Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020.

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 ~~procedono all'appalto di lavori~~ **possono sempre procedere all'appalto di lavori** con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per

lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.

2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi.

3. Gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge. ~~Si applicano i commi 5, 6, 6 bis e 8 dell'articolo 2.~~ **Si applicano i commi 5, 6 e 6 bis dell'articolo 2; con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in caso di ricorso esclusivo ad uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge.**

4. ~~Per i medesimi fini del comma 1, se l'importo stimato, per singolo contratto, non è superiore a 150.000 euro gli inviti inviati ai sensi dell'articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono rivolti ad almeno cinque imprese ritenute idonee.~~

5. ~~I commi 5, 6, 6 bis e 8 dell'articolo 2 trovano applicazione anche agli affidamenti disciplinati da quest'articolo.~~

5 bis. ~~Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.~~

5 bis. Fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

5 ter. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi.

5 quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per la partecipazione alla procedura, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura, il relativo ammontare è dimezzato.

6. Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ~~ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.~~

La modifica è stata introdotta dall'articolo 29 della legge provinciale n. 6 del 2020 e dall'articolo 29 della legge provinciale n. 8 del 2020.

L'articolo 3, come da ultimo modificato, reca disposizioni per gli **affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee**.

Con l'introduzione del comma 01 si estende la possibilità di ricorrere all'**affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi gli incarichi tecnici, fino** alla soglia prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 76 del 2020 (ad oggi, **150.000 euro**).

In base al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono sempre procedere, anche autonomamente, all'affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando fino alla soglia di rilevanza europea (5.350.000 euro).

Quanto al criterio di aggiudicazione da utilizzare negli affidamenti di **lavori pubblici (comma 3)**, resta fermo quanto previsto dall'art. 16 della l.p. 2/2016 con la conseguenza di poter continuare ad applicare il criterio del prezzo più basso per importi inferiori a 2 milioni di euro. Per importi superiori a 2 milioni di euro trova applicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'utilizzo dei criteri tabellari che valorizzano la filiera corta e la territorialità previsti dall'articolo 2, comma 3. Anche per questi affidamenti trovano applicazione le indicazioni fornite per l'articolo 2, commi 5, 6 e 6 bis. Inoltre, la disposizione demanda al regolamento di attuazione della legge di stabilire criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri tabellari di cui all'articolo 2, comma 3 della legge. Tale disciplina attuativa è contenuta nell'articolo 5 del d.P.P. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione da applicare agli affidamenti di **servizi e forniture, compresi gli incarichi tecnici**, di importo inferiore alle soglie europee, il comma 5 bis introduce la facoltà di affidare i contratti sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice**. Fanno eccezione gli affidamenti previsti dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c) della l.p. 2/2016 (**contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva; servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto**) di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 dell'articolo in commento (ad oggi, **150.000 euro**) che devono essere aggiudicati con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare **non** nomina la commissione tecnica.

Ai sensi del comma 5 ter, **negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee**, l'amministrazione aggiudicatrice **non** richiede le **garanzie per la partecipazione alla procedura**, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura, il relativo ammontare è dimezzato.

Con il comma 5 quater si introducono i seguenti **termini massimi di conclusione delle procedure di affidamento** di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee:

- nel caso di affidamento diretto, l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi

dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

- nel caso di procedure concorsuali, l'aggiudicazione avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (invio della lettera di invito).

Art. 4

~~Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento~~

~~1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito.~~

~~2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.~~

~~3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuali ulteriori elementi, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.~~

~~4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, esecute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.~~

~~5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.~~

~~6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.~~

~~7. Quest'articolo si applica anche alle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati invitati a presentare offerta.~~

~~8. omissis~~

~~9. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.~~

Art. 4 bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, nonché il contratto di avvalimento, in conformità alla normativa statale. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario ai soli fini delle verifiche previste dal comma 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della

stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, esecute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Con l'articolo 29 della l.p. 8/2020 è stato introdotto l'**articolo 4 bis** della l.p. 2/2020.

Con l'abrogazione dell'articolo 4 della l.p. 2/2020 e l'introduzione dell'articolo 4 bis nella medesima legge il legislatore ha inteso **superare il principio** secondo cui la partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione ("**partecipare equivale a dichiarare**") **reintroducendo l'obbligo di presentare documentazione che attesti l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione**. Il sistema procedurale di verifica dei requisiti di partecipazione definito dall'articolo 4 bis citato **sostituisce provvisoriamente quanto previsto dall'art. 22 della l.p. 2/2016**.

Le stazioni appaltanti procedono alla disamina dell'offerta tecnica e dell'offerta economica formulata dai concorrenti e successivamente all'esame della documentazione prodotta in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione.

La documentazione amministrativa viene prodotta dai concorrenti nel rispetto delle vigenti disposizioni ed inserita nella consueta busta amministrativa.

Nel corso della prima seduta di gara il seggio di gara, o l'organo competente, procede ad accertare, sulla base della documentazione amministrativa dimessa dal concorrente, la forma di partecipazione (concorrente in forma singola, oppure in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, rete di impresa o altro), i lotti cui lo stesso intende partecipare e l'eventuale ricorso all'avvalimento e al subappalto, nonché la sussistenza dell'ulteriore documentazione indicata nel bando di gara o nella lettera di invito. Il seggio di gara, o l'organo competente, verifica la regolarità e la completezza della documentazione, prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito, diversa ed ulteriore rispetto a quella relativa ai motivi di esclusione e ai criteri di selezione (es. garanzia provvisoria, contributo ANAC).

Quindi, si procede all'apertura della busta tecnica in caso di procedura di gara che preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o direttamente della busta economica nel caso di procedura con il criterio del prezzo più basso. Nelle procedure in cui vengono utilizzati i criteri di cui all'art. 2, comma 3, la dichiarazione relativa al ricorso al subappalto viene resa in sede di offerta tecnica.

Una volta disposta l'aggiudicazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria disponendo, se necessario, anche l'eventuale soccorso istruttorio finalizzato all'acquisizione di elementi e/o informazioni, non reperibili d'ufficio attraverso la richiesta agli enti certificatori, volti ad accertare l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.

Nell'ipotesi in cui le verifiche effettuate a carico dell'aggiudicatario abbiano esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude l'aggiudicatario, esclude la garanzia presentata a corredo dell'offerta e, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia o all'attribuzione di nuovi punteggi, scorre la graduatoria.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice segnala alle autorità competenti il mancato possesso dei criteri di selezione e la sussistenza dei motivi di esclusione in capo all'aggiudicatario.

Si precisa, altresì, che la mancata produzione dei documenti richiesti ai fini della stipula del contratto entro il termine perentorio fissato dall'amministrazione, implica la decadenza dall'aggiudicazione. Tale decadenza non comporta l'obbligo di determinare una nuova soglia di anomalia.

Art. 5

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

1. Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE). L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti nell'elenco previsto dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici dall'elenco previsto dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.

7. omissis

8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge ~~ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data~~, ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati.

Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 2020.

Dalla lettura combinata di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 della l.p. 2/2020 e dall'articolo 8, comma 2 ter della l.p. 2/2020 si ricava la modifica del termine finale di applicazione della normativa emergenziale. In particolare, la normativa emergenziale recata dalla l.p. 2/2020 trova applicazione alle procedure la cui **determina a contrarre** sia adottata **entro** il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (ad oggi, **31 luglio 2021**) o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale e non più alle procedure avviate entro il 23 marzo 2022, come previsto in precedenza.

Si ricorda che **l'efficacia della disposizione**, e quindi la possibilità di valersi di controlli centralizzati nelle procedure svolte con selezione degli operatori economici dall'elenco unico, **è comunque subordinata all'emanazione della deliberazione attuativa prevista all'articolo 19 della l.p. 2/2016 con riferimento alla totalità degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle modalità di effettuazione dei controlli.**

Art. 6

Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea

~~1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, la selezione dei soggetti per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale, è effettuata secondo quanto previsto da quest'articolo.~~

~~2. Nei casi di affidamento diretto, l'affidatario è individuato in deroga alla procedura prevista dall'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9 84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), con le modalità previste dall'articolo 25 bis del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario,~~

costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera:

a) per le opere "edilizia – strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;

b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;

e) per le opere "mobilità – idraulica – informazione – paesaggio – urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;

d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.

3. In caso di affidamento di incarichi tecnici mediante confronto concorrenziale, è invitato un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, selezionati con le modalità previste dall'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

4. Quest'articolo si applica agli affidamenti effettuati o alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Con l'articolo 29 della legge provinciale n. 8 del 2020 si dispone l'abrogazione dell'articolo 6 relativo alla disciplina dell'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia europea.

La disciplina applicabile è ora rinvenibile agli **articoli 24 bis, 25 e 25 bis del Regolamento attuativo della legge sui lavori pubblici** (decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.), come da ultimo modificato dal d.p.p. 13 agosto 2020, n. 11-24/Leg., entrato in vigore il 14 agosto 2020.

Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo.

2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

2 bis. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che

entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente comma si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

2 ter. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

4. omissis

5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6. Per l'anno 2020, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

7. ~~Quest'articolo, ad eccezione del comma 6, si applica per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge,~~ si applica anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.

Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 31 e dall'articolo 33 della l.p. 6/2020.

Con il comma 2 bis si prevede la possibilità di avviare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in mancanza di una specifica previsione negli strumenti di programmazione, purché, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della modifica e quindi entro il 05 settembre 2020, si provveda ad un aggiornamento degli stessi.

Al fine di garantire la celere conclusione delle procedure di gara, il comma 2 ter introduce, nel caso di ricorso alle procedure ordinarie (procedura aperta e ristretta), la riduzione dei termini procedurali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte prevista dalla normativa statale per ragioni di urgenza (v. art. 60, c. 3; art. 61, c. 6; art. 62, c. 5 d.lgs. n. 50 del 2016). Le ragioni di urgenza non sono oggetto di specifica motivazione e si ritengono implicitamente sussistenti. In relazione alla tipologia e alla complessità dell'appalto da aggiudicare, le amministrazioni possono comunque decidere, motivando, di non disporre la riduzione dei termini.

Il comma 2 quater impone alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere l'obbligo di procedere alla **visita dei luoghi**, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, **esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile** in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

Art. 7 bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici

~~1. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la realizzazione di opere pubbliche può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l'offerta di migliori tecniche. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione di questo comma.~~

2. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, la dichiarazione di regolarità retributiva prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro per un campione di richieste definito sulla base di criteri stabiliti dalla struttura medesima che tengano conto, fra l'altro, del valore e della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati sulla medesima impresa. Le richieste non rientranti nel campione sono comunicate tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice che può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto a prescindere dal rilascio della predetta dichiarazione di regolarità retributiva.

L'articolo 29 della legge provinciale n. 8 del 2020 ha **abrogato** il comma 1.

Art. 7 quater

Disposizione transitoria relativa all'anticipazione del prezzo nell'ambito di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria

1. Per gli anni 2020 e 2021, in relazione agli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla continuità delle attività didattiche, con riguardo agli appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria assegnati da amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questo comma, può essere corrisposta al prestatore un'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento dell'importo contrattuale nei limiti degli impegni di spesa assunti in ciascun anno. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di un anno, fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale complessivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

1. In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Per quanto non diversamente disposto da questa legge, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici.

2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

2 ter. Le disposizioni di questo capo, ad esclusione di quelle per le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale.

2 quater. Gli articoli 2, 3, 4 e i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater dell'articolo 7, come modificati o inseriti dalla sezione VI della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore del presente comma.

2 quinquies. Gli articoli 2, 3, 4 bis, 6 e 7 bis, come modificati o introdotti dall'articolo 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge provinciale.

Con il comma 2 ter si è provveduto a **modificare il termine finale di applicazione della normativa emergenziale**. In particolare, la normativa emergenziale recata dalla l.p. 2/2020 trova applicazione alle procedure la cui **determina a contrarre** sia adottata **entro** il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (ad oggi, **31 luglio 2021**) o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale e non più alle procedure avviate entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2020, come previsto in precedenza.

In base a quanto stabilito dal comma 2 quater, gli articoli 2, 3, 4 e i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater dell'articolo 7, come modificati o inseriti dalla legge provinciale n. 6 del 2020 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della stessa legge provinciale n. 6 del 2020 (7 agosto 2020).

Ai sensi del comma 5 quinquies, gli articoli 2, 3, 4 bis, 6 e 7 bis, come modificati o introdotti dall'articolo 29 della legge provinciale n. 8 del 2020 sulla promozione turistica, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge provinciale (28 agosto 2020).

LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 2016

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012

Art. 4 bis

Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici

1. La Provincia, in attuazione dell'articolo 3, comma 8, recante disposizioni in materia di trasparenza, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, mette a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, il sistema informatico dell'osservatorio provinciale dei contratti pubblici per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, inseriscono sul sistema informatico dell'osservatorio provinciale dei contratti pubblici i dati, i documenti e le informazioni concernenti i contratti pubblici, rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ai sensi della normativa di settore.

3. Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice possono essere assolve con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

Con l'articolo 36 della l.p. 6/2020 è stato introdotto un **nuovo articolo 4 bis nella legge provinciale n. 2 del 2016.**

Nell'ottica di semplificare l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. 50/2016 e dalla legge 190/2012, le amministrazioni aggiudicatrici provinciali pubblicano i dati e gli atti inerenti i contratti pubblici su un'**unica piattaforma interoperabile con le banche dati nazionali.**

Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;

b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;

b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;

b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;

c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;

d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;

e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;

f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;

g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;

h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);

- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- ~~m bis) negli affidamenti di servizi, il coinvolgimento nel raggruppamento temporaneo di imprese di micro, piccole e medie imprese locali al fine di valorizzare la territorialità e la filiera corta;~~
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
- t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
- u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
- v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;

v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Con l'articolo 32 della l.p. 6/2020 è stata **abrogata la lettera m bis) al comma 5 dell'articolo 17 della l.p. 2/2016** relativo agli elementi di valutazione che possono essere utilizzati per la valutazione dell'offerta tecnica.

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2020, n. 3

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

Art. 60

Supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico

1. La Giunta provinciale può individuare opere pubbliche o di interesse pubblico, di particolare rilevanza per il bene e lo sviluppo della collettività, da sottoporre a monitoraggio ai fini della qualità e della tempestività dell'investimento pubblico.
2. Le opere di cui al comma 1 possono essere di competenza della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altri soggetti, pubblici o privati, destinatari di un contributo provinciale e soggetti all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.
3. La Giunta provinciale individua le opere da sottoporre a monitoraggio in fase di programmazione, se di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, o in fase di ammissione al finanziamento se di competenza degli altri soggetti indicati nel comma 2.
4. Il monitoraggio è affidato dalla Giunta provinciale ad uno o più soggetti, dipendenti della Provincia o dei suoi enti strumentali, dotati di adeguata professionalità e competenza in ordine all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.
5. Il soggetto incaricato del monitoraggio di una o più opere assorbe le funzioni di responsabile di progetto, previste dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e assume la denominazione di supervisore degli investimenti provinciali.
6. Il supervisore degli investimenti provinciali svolge attività di verifica e impulso dello sviluppo temporale delle fasi realizzative delle opere e in particolare:
 - a) segnala al responsabile del procedimento eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;
 - b) propone al responsabile del procedimento la conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche nel caso in cui sia opportuno lo svolgimento di attività in collaborazione con le stesse;
 - c) propone al responsabile del procedimento modifiche al cronoprogramma, al fine di perseguire la massima celerità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) controlla con continuità l'andamento delle procedure amministrative e dell'esecuzione dei lavori comunicando al responsabile del procedimento ogni scostamento significativo rispetto alle previsioni, e proponendo allo stesso le azioni più opportune al fine di ristabilire la tempistica programmata;
 - e) propone al responsabile del procedimento l'indizione della conferenza di servizi;

- f) nel caso di concessione di lavori pubblici, svolge la funzione di vigilanza sul rispetto dei tempi del cronoprogramma, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine alla tempistica;
- g) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori medesimi;
- h) accerta che i tempi suppletivi previsti per le varianti in corso d'opera si inseriscano organicamente nella tempistica dell'intervento;
- i) si rapporta con l'audit per i finanziamenti europei;
- j) aggiorna con cadenza almeno trimestrale la Giunta provinciale sull'andamento dell'opera e propone le azioni più opportune in caso di ritardi o impedimento non superabili con il proprio ruolo.

7. Il supervisore degli investimenti provinciali per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'osservatorio provinciale sui contratti pubblici e di ogni altra banca dati della Provincia, e può chiedere ogni informazione pertinente ai dirigenti provinciali ed ai soggetti responsabili delle opere sottoposte a monitoraggio, nel rispetto dell'articolo 20 di questa legge recante norme in materia di protezione dei dati personali. I soggetti destinatari del contributo provinciale sono tenuti a collaborare con il responsabile del monitoraggio; il mancato adempimento dell'obbligo informativo e il mancato rispetto delle indicazioni del supervisore possono comportare la revoca del contributo.

8. La Giunta provinciale stabilisce le disposizioni attuative di quest'articolo nonché i casi e le modalità di revoca del contributo e, a seguito delle segnalazioni del supervisore e previo contraddittorio con il responsabile del procedimento dell'opera, può nominare un commissario ad acta per portare a termine l'opera pubblica o di interesse pubblico. **Il commissario ad acta può operare in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito in legge con modificazioni della legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 76 del 2020.**

Con l'articolo 34 della l.p. n. 6 del 2020 sono state apportate modificazioni all'articolo 60 della legge provinciale n. 3 del 2020 avente ad oggetto la disciplina del supervisore degli investimenti pubblici.

Con la modifica si prevede che, nel caso di nomina di un **commissario ad acta**, quest'ultimo possa operare in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito in legge con modificazioni della legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 76 del 2020. In particolare, i commissari possono essere abilitati dalla Giunta provinciale ad assumere **direttamente** le funzioni di **stazione appaltante** e possono operare in **deroga all'ordinamento provinciale e statale in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.**

La disciplina attuativa dell'articolo 60 della legge provinciale n. 3 del 2020 è contenuta nella **deliberazione della Giunta provinciale 21 agosto 2020, n. 1256.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici

Art. 24 bis**Procedura per l'affidamento diretto di incarichi**

1. ~~Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona tre operatori economici con le modalità previste dall'articolo 25 bis. L'affidatario è individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici selezionati. Il sorteggio è effettuato con strumenti automatici, se disponibili.~~ **Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento individua l'affidatario con le modalità previste dall'articolo 25 bis del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.** Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa.

~~2. L'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni elabora annualmente e pubblica, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge, le percentuali di ribasso minimo e massimo, distinte per tipologie di opera, come individuate dal comma 3, calcolate sottraendo e aggiungendo 5 punti percentuali alla media dei ribassi ottenuti negli affidamenti di incarichi tecnici, distinti per tipologia di opera, mediante confronti concorrenziali e gare di appalto, aggiudicati nei dodici mesi precedenti dalle amministrazioni aggiudicatrici che applicano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. Queste percentuali costituiscono riferimento per la congruità del ribasso ai sensi del comma 1, ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario. Se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera, le percentuali sono individuate mediante la media pesata dei ribassi stabiliti per le diverse tipologie.~~

2. Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento, se lo ritiene necessario, di derogarvi motivatamente, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto, le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di un tipologia di opera:

- a) per le opere "edilizia - strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;**
- b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;**
- c) per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;**
- d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.**

~~3. Per i fini di cui al comma 2, si utilizzano le seguenti tipologie di opera:~~

- ~~a) opere "edilizia - strutture impianti";~~
- ~~b) opere "geologia";~~
- ~~c) opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - Urbanistica";~~
- ~~d) opere "coordinamento sicurezza".~~

Le modifiche all'art. 24 bis sono state introdotte dall'art. 1 del d.p.p. 13 agosto 2020, n. 11-24/Leg., entrato in vigore il 14 agosto 2020.

L'articolo 24 bis, come modificato, disciplina la procedura per l'affidamento diretto di incarichi

di architettura e ingegneria.

Nei casi di **affidamento diretto**, l'affidatario è individuato in deroga alla procedura prevista dall'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e cioè **senza il sorteggio** fra tre soggetti idonei. L'affidatario è individuato con le modalità previste dall'articolo 25 bis del regolamento citato che prevede la selezione dell'operatore economico tra **gli iscritti nell'elenco** previsto dall'articolo **19** della legge provinciale n. 2 del 2016 sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti. La disposizione prevede inoltre il rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della l.p. 2/2016 in materia di rotazione. Sul punto si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020 di "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2".

Al comma 2 sono indicati i **valori percentuali minimi e massimi, distinti per tipologie di opere, che costituiscono il riferimento per la valutazione della congruità del ribasso offerto**. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di assumere motivatamente valori anche esterni agli intervalli indicati dalla legge, ove lo ritenga necessario in ragione della particolarità della prestazione richiesta.

Art. 25

Confronto concorrenziale per l'affidamento di incarichi

~~1. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con le modalità previste dall'articolo 25 bis.~~

1. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale con le modalità previste dall'articolo 25 bis mediante invito di un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

2. omissis

3. Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, per la valutazione delle offerte anomale si applica l'articolo 40, comma 1, della legge.

4. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice in particolare:

a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;

b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;

c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;

e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;

f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 2, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. L'amministrazione aggiudicatrice rende noto il risultato del confronto concorrenziale con le modalità previste dall'articolo 28, comma 1, della legge.

Le modifiche all'art. 24 sono state introdotte dall'art. 2 del d.p.p. 13 agosto 2020, n. 11-24/Leg., entrato in vigore il 14 agosto 2020.

L'articolo 25, come modificato, disciplina la procedura per l'affidamento di incarichi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea tramite confronto concorrenziale.

In caso di affidamento di incarichi di architettura e ingegneria mediante confronto concorrenziale, **è invitato un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci**, selezionati con le modalità previste dall'articolo 25 bis del decreto. Si applica anche in questo caso il principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 19 ter della l.p. 2/2016.

Art. 25 bis

Criteria di selezione degli operatori economici e altre disposizioni comuni per l'affidamento di incarichi

~~1. Negli affidamenti previsti dagli articoli 24 bis e 25, il responsabile del procedimento seleziona gli operatori economici, con le modalità previste dai commi 2 e 3, tra gli iscritti negli strumenti elettronici o negli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti. I soggetti sono selezionati nel numero previsto dagli articoli 24 bis e 25, se presenti in tal numero.~~

1. Il responsabile del procedimento individua l'affidatario o seleziona gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale tra gli iscritti nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti.

2. Il responsabile del procedimento individua, sulla base del curriculum professionale, gli operatori economici in possesso del titolo professionale e dell'abilitazione richiesti in relazione alla tipologia di incarico tecnico da affidare. Il curriculum professionale riporta i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate, nonché eventuali altre informazioni attinenti alla qualificazione e all'esperienza professionale. Se le prestazioni professionali indicate nel curriculum sono state rese in collaborazione con altri professionisti, è espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista.

3. Se è necessario operare un'ulteriore selezione tra gli operatori individuati ai sensi del comma 2, il responsabile del procedimento può considerare, tra l'altro, i criteri previsti dall'articolo 54, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento determina l'importo da porre a base della trattativa o del confronto secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Nel provvedimento a contrarre, il responsabile del procedimento dà atto di aver verificato la competenza e la specializzazione dell'operatore economico in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché delle modalità utilizzate per determinare l'importo posto a base della trattativa o del confronto.

5. L'operatore economico, ai fini dell'affidamento dell'incarico, dichiara il possesso dei requisiti professionali richiesti, nonché l'assenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione, con riferimento alla specifica prestazione.

Le modifiche all'art. 24 sono state introdotte dall'art. 3 del d.p.p. 13 agosto 2020, n. 11-24/Leg., entrato in vigore il 14 agosto 2020.

Il responsabile del procedimento **individua l'affidatario o seleziona gli operatori economici da invitare alla procedura del confronto concorrenziale tra gli iscritti nell'elenco** previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge

provinciale n. 2 del 2016, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. ~~Fino alla prima elaborazione e pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 24 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 si utilizzano, per i fini di cui al medesimo comma, le seguenti percentuali di ribasso:~~

a) ~~per le opere "edilizia — strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;~~

b) ~~per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;~~

e) ~~per le opere "mobilità — idraulica — informazione — paesaggio — urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;~~

d) ~~per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.~~

2. Gli articoli 24, 24 bis, 25, 25 bis e 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012, come modificati o inseriti da questo regolamento, si applicano alle procedure di affidamento i cui bandi o inviti sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento o, nel caso di affidamento diretto, agli affidamenti i cui inviti sono inviati decorsi due mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento.

3. Finché non è possibile utilizzare gli strumenti elettronici o gli elenchi previsti dall'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012, inserito da questo regolamento, per la selezione degli operatori economici le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono, per l'affidamento di incarichi tecnici, agli elenchi o alle indagini di mercato previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 e, per l'affidamento di lavori, all'elenco previsto dall'articolo 54, comma 2, del medesimo regolamento, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

4. Fino alle diverse date di applicazione individuate dal comma 2 continua ad applicarsi la disciplina previgente

A seguito delle modificazioni apportate all'articolo 24 bis, comma 2, del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., relativo alla fissazione di valori percentuali minimi e massimi, distinti per tipologie di opere, che costituiscono il riferimento per la valutazione della congruità del ribasso offerto, si è reso necessario abrogare il comma 1 dell'articolo 6 del d.p.p. 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg. contenente la disciplina transitoria applicabile in precedenza.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI (determina a contrarre adottata entro il 31/07/2021)			
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
fino a 150.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO	prezzo più basso	art. 3, co. 01 L.p. 2/2020
da 40.000 Euro a 200.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 3 IMPRESE	prezzo più basso	art. 11 L.p. 1/2019 art. 16, co. 3 L.p. 2/2016
fino a 500.000 Euro	COTTIMO FIDUCIARIO CON INVITO DI ALMENO 5 IMPRESE	prezzo più basso	art. 52 L.p. 26/93 art. 178, co. 1 e 3 d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
da 500.000 Euro a 2.000.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DA 10 A 15 IMPRESE	prezzo più basso	art. 3, co. 2 L.p. 2/2020 art. 16, co. 3 L.p. 2/2016
da 2.000.000 Euro a 5.350.000 Euro (soglia eu)	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DA 10 A 20 IMPRESE	oepv	art. 3, co. 2 e 3 L.p. 2/2020
≥ 5.350.000 Euro (soglia eu)	<ul style="list-style-type: none"> - per ragioni di estrema urgenza PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO - elenco di lavori definito dalla G.P.: DEROGA all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici - negli altri casi PROCEDURE ORDINARIE (procedura aperta, ristretta) 	oepv	art. 2, co. 1 e co. 1 bis L.p. 2/2020 art. 2, co. 3 L.p. 2/2020

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE (determina a contrarre adottata entro il 31/07/2021)			
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
fino a 150.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO	prezzo più basso/oepv	art. 3, co. 01 L.p. 2/2020 art. 3, co. 5 bis L.p. 2/2020
fino a 214.000 Euro (soglia eu)	TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO A 3 IMPRESE	prezzo più basso/oepv NB: contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto solo oepv	art. 21, co. 2, lett. h) e co. 5 L.p. 23/90 art. 3, comma 5 bis L.p. 2/2020
≥ 214.000 (soglia eu)	- PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO per ragioni di estrema urgenza - elenco definito dalla G.P.: DEROGA all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici - PROCEDURE ORDINARIE (procedura aperta, ristretta) negli altri casi	oepv	art. 2, co. 1 e co. 1 bis L.p. 2/2020 art. 2, co. 5 bis L.p. 2/2020 art. 16 L.p. 2/2016

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (determina a contrarre adottata entro il 31/07/2021)			
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
fino a 150.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO (senza sorteggio)	prezzo più basso/oepv	art. 24 bis e art. 25 bis d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. art. 3, co. 5 bis L.p. 2/2020
fino a 214.000 Euro (soglia eu)	CONFRONTO CONCORRENZIALE CON INVITO DA 5 A 10 O.E.	prezzo più basso/oepv	art. 25 e art. 25 bis d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. art. 3, co. 5 bis L.p. 2/2020
≥ 214.000 (soglia eu)	- PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO per ragioni di estrema urgenza - elenco definito dalla G.P.: DEROGA all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici - PROCEDURE ORDINARIE (procedura aperta, ristretta) negli altri casi	oepv	art. 2, co. 1 e co. 1 bis L.p. 2/2020 art. 2, co. 5 bis L.p. 2/2020